Decreto ministeriale sulle categorie specialistiche di qualificazione per gli appalti pubblici

5 Maggio 2014

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 26 aprile il **decreto ministeriale sulle categorie specialistiche di qualificazione per gli appalti pubblici.**

Il provvedimento in questione ha ridotto il numero di categorie a qualificazione obbligatoria, individuando 24 (in precedenza erano 33) categorie specialistiche (OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 32, OS 33, OS 34, OS 35).

Per quanto riguarda le categorie superspecialistiche, vengono individuate 14 categorie generali e speciali (sulle 24 originarie) per le quali è necessario il ricorso all’ATI obbligatoria, qualora l’appaltatore non sia specificatamente qualificato e l’importo della categoria scorporabile superspecialistica superi il 15% dell’importo d’appalto.

Le superspecialistiche sostanzialmente sono riconducibili a quattro macro aree: OS 2-A, OS 2-B e OS 25 per i beni culturali; OS 11, OS 12-A, OS 13, 18-A, OS 18-B, OS 21 e OS 32 per la sicurezza strutturale e delle infrastrutture; OG 11, OS 4 e OS 30 per la sicurezza impiantistica; OS 14 per il ciclo dei rifiuti.

Mentre la categoria OS 32 (strutture in legno) fa il doppio salto in avanti, in quanto nella precedente elencazione non era nemmeno a qualificazione obbligatoria, escono, invece, dall’elenco delle superspecialistiche le seguenti categorie: OG 12 (opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale), OS3 (impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie), OS5 (impianti pneumatici e antintrusione), OS8 (opere di impermeabilizzazione), OS20-A (rilevamenti topografici), OS20-B (indagini geognostiche), OS 28 (impianti termici e di condizionamento) e OS34 (sistema antirumore per infrastrutture di mobilità).

Il nuovo elenco delle categorie a qualificazione obbligatoria (e quello delle superspecialistiche) si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (27 aprile 2014) e alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Il termine finale di efficacia del decreto corrisponde, invece, alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari sostitutive a quelle annullate dal D.P.R. 30 ottobre 2013, che dovranno essere adottate entro nove mesi dal 28 marzo 2014, data di entrata in vigore del decreto legge 47/2014.